



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2014, proposto da:

XXXXXXXX XXXXXXXXX, **rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Galletti**, con domicilio eletto presso
Maria Ughetta Bini in Brescia, Via Ferramola, 14;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento, previa tutela cautelare,

(A – ricorso principale)

della nota 27 giugno 2014 prot. n°1604, notificata in data 20 luglio 2014, con la quale il Comandante provinciale
di Mantova del Corpo forestale dello Stato – CFS ha dato notizia a XXXXXXX XXXXXXX del provvedimento di
cui appresso;

del provvedimento 12 giugno 2014 prot. n°27865, con il quale l'Ispettorato generale del CFS ha respinto l'istanza
di trasferimento presentata il 10 marzo 2014 da XXXXXXX XXXXXXX ai sensi dell'art. 33 comma 5 della l. 5
febbraio 1992 n°104;

di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale e in ogni caso connesso, e in particolare:

della diramazione generale 14 marzo 2011 n°6959;

della nota integrativa alla stessa 24 giugno 2013 n°21022;

(B – motivi aggiunti)

del provvedimento 3 settembre 2014 prot. n°40124 del Capo del CFS;

della nota 23 settembre 2014 prot. n°40156 del CFS;

di ogni atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale e in ogni caso connesso;

nonché in ogni caso per la condanna

dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che il ricorrente insorge contro i provvedimenti, meglio indicati in epigrafe, con i quali si è visto denegare il trasferimento – richiesto ai sensi dell'art. 33 comma 5 della l. 5 febbraio 1992 n°104 per assistere il proprio nonno infermo- dal Comando provinciale di Mantova del CFS, presso il quale è in servizio, ad altro reparto in sede più favorevole, ovvero in alternativa presso le Stazioni di Monteforte Irpino, Forino, ovvero San Sebastiano al Vesuvio (doc. ti 1, 10 e 11 ricorrente, copia provvedimenti impugnati);

- che com'è noto la norma citata attribuisce testualmente un "diritto" al trasferimento, subordinato al solo fatto che esso sia "possibile" in base alla situazione degli uffici coinvolti;

- che, come è pacifico in causa, presso la Stazione CFS di San Sebastiano al Vesuvio su una pianta organica di sei fra assistenti ed agenti sono scoperti due posti (v. doc. 11 ricorrente, cit.), e quindi il trasferimento richiesto appare non manifestamente impossibile;

- che le ragioni del ricorrente possono tutelarsi prescrivendo all'amministrazione di riesaminare l'affare tenuto conto della circostanza di cui sopra e del fatto, pure pacifico, per cui egli risulta allo stato già esser stato distaccato proprio presso quel reparto;

- che le spese di fase si possono compensare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) accoglie, ai sensi di cui in motivazione, la istanza cautelare. Fissa per la trattazione del merito la pubblica udienza del 14 ottobre 2015. Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Mario Mosconi, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/12/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)